

### **Articolo 1**

#### **(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 29/1994)**

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

### **Articolo 2**

#### **(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 29/1994)**

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/1994 la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/1994 le parole "dipendenti dalle Province" sono soppresse.

### **Articolo 3**

#### **(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 29/1994)**

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 le parole "aventi sede nel territorio provinciale" sono soppresse.

### **Articolo 4**

#### **(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 29/1994)**

1. L'ultimo periodo del comma 7 bis dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 è abrogato.

### **Articolo 5**

#### **(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 29/1994)**

1. Al comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 le parole "nell'ultima" sono sostituite dalle seguenti: "nella precedente" e dopo le parole "stagione venatoria." sono aggiunte le seguenti: "Il tesserino venatorio deve comunque essere riconsegnato entro e non oltre la data del 15 ottobre dell'anno di chiusura della relativa stagione venatoria.".
2. Il comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 è sostituito dal seguente:  
"8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna selvatica stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento.".
3. I commi 9 e 9 bis dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 sono abrogati.

### **Articolo 6**

#### **(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 29/1994)**

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 le parole "affidata alle province" sono sostituite dalle seguenti: "esercitata dalla Regione".
2. Al comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 le parole "dipendenti dalle Province" sono soppresse.
3. Al comma 11 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 le parole "delle Province" sono soppresse.
4. Al comma 12 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 le parole "Le Province comunicano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione comunica".

**Articolo 7**

**(Modifiche all'articolo 49 della l.r. 29/1994)**

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 le parole “anche provinciali” sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 le parole “e provinciali” sono soppresse.

**Articolo 8**

**(Modifiche all'articolo 50 della l.r. 29/1994)**

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 29/1994 le parole “, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province,” sono soppresse.

**Articolo 9**

**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.